

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 marzo 2019.

Inserimento nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, pubblicate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta, riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato regolamento (UE) 2016/679 dal garante per la protezione dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 21 dicembre 2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 515 del 19 dicembre 2018, che ha verificato la conformità del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici» al Regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la sua pubblicazione come «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2019, Serie generale, n. 11);

Decreta:

Art. 1.

Le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica», oggetto della delibera del garante per la protezione dei dati personali n. 515 del 19 dicembre 2018, già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*

del 14 gennaio 2019, Serie generale, n. 11, sono riportate nell'allegato A) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della Giustizia.

Roma, 15 marzo 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A01853

DECRETO 15 marzo 2019.

Inserimento nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, pubblicate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta, riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato regolamento (UE) 2016/679 dal garante per la protezione dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Vista la documentazione trasmessa dal garante per la protezione dei dati personali, con nota del 21 dicembre 2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 514 del 19 dicembre 2018, che ha verificato la conformità del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» al regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la sua pubblicazione come «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» nella *Gaz-*



zetta Ufficiale della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2019, Serie generale, n. 11);

Decreta:

Art. 1.

Le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale», oggetto della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018, già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2019, Serie generale, n. 11, sono riportate nell'allegato A) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della Giustizia.

Roma, 15 marzo 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A01854

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 22 ottobre 2018.

Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca», ed in particolare l'Allegato I «Quadro Strategico Comune»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica

agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresì il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

